



DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO
ASSICURATIVO

Ufficio politiche assicurative
tariffe e contenzioso

<p>Processo: aziende Macroattività: gestione e analisi normativa settore tariffe Attività: obbligo assicurativo Tipologia: istruzioni Fascicolo: obbligo assicurativo 2021 Sottofascicolo: quesiti vari Altri uffici: sì Autore: CL</p>
--

Alle Strutture territoriali

e, p.c.

All'Avvocatura generale

Oggetto: non operatività dell'assicurazione in assenza di persone tutelate. Retribuzioni a zero, somme per licenziamenti illegittimi, sospensione attività lavorativa per CIGO e CIGS. Premi non dovuti.

Il potere-dovere dell'Istituto di richiedere i premi assicurativi, come è noto, ricorre esclusivamente in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli articoli 1 e 4 del DPR 1124/1965, al verificarsi dei quali il rapporto assicurativo infortunistico si costituisce in forza di legge (*ipso iure*).

Il rapporto assicurativo infortunistico, infatti, si costituisce automaticamente al verificarsi del presupposto di legge, e cioè in presenza delle condizioni oggettive e soggettive specificate dalla legge stessa, che si riferiscono all'esercizio delle attività per le quali sussiste l'obbligo assicurativo¹ e quindi l'obbligo di versare i premi assicurativi.

Di conseguenza, in assenza di persone esposte al rischio di infortunarsi sul lavoro, il rapporto assicurativo cessa automaticamente.

Da quanto sopra deriva che:

1. in presenza di retribuzioni denunciate pari a zero o a importi fittizi di 1 euro e simili denunciati per un determinato rischio o per una determinata PAT, **le sedi devono immediatamente cessare il rischio o la PAT, con conseguente eliminazione anche di eventuali quote esenti**, in quanto trattasi di rapporto assicurativo **inesistente**;
2. sui risarcimenti previsti a favore dei lavoratori dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 in caso di **licenziamento illegittimo, non sono dovuti i**

¹ Il principio della costituzione automatica del rapporto assicurativo infortunistico si desume dall'articolo 67 del DPR 1124/1965, secondo cui *Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente titolo*. L'affermazione dell'obbligo di corrispondere le prestazioni implica, infatti, l'affermazione dell'esistenza del rapporto assicurativo, da cui consegue l'obbligo dei soggetti assicuranti di versare i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

premi assicurativi, ma solo i contributi previdenziali e assistenziali di competenza dell'Inps.

L'articolo 18 citato, al quale si fa integrale rinvio, al comma 2, secondo periodo, e al comma 4, terzo e quarto periodo (comma questo richiamato anche ai commi 6 e 7), stabilisce infatti una specifica tutela del lavoratore, che prevede il pagamento da parte del datore di lavoro condannato dei contributi previdenziali e assistenziali sulle somme indicate nelle disposizioni stesse, aventi natura **risarcitoria**.

In particolare, in caso di licenziamento dichiarato nullo perché discriminatorio, il comma 2 dispone che il giudice condanna il datore di lavoro, oltre che alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, *al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative.*

In caso di licenziamento annullato in quanto non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa adottati dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, il comma 4 dispone che il giudice condanna il datore di lavoro, oltre che alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, *al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative.*

Il comma 6 stabilisce che il giudice deve, inoltre, applicare il predetto comma 4 nel caso in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della legge n.300/1970, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15

luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, qualora accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento.

Infine, il comma 7 stabilisce che il giudice deve applicare la medesima disciplina di cui al comma 4 nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile nonché nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Fermo restando che le norme anzidette si riferiscono espressamente ai contributi accreditati al lavoratore ai fini pensionistici, per ciò che concerne l'Inail in assenza di attività lavorativa viene meno il presupposto dell'assicurazione e quindi viene meno anche l'obbligo di versare i premi.

È infatti di tutta evidenza che il lavoratore estromesso e illegittimamente licenziato non ha prestato alcuna attività lavorativa e quindi non è stato esposto ad alcun rischio professionale, di conseguenza viene a mancare il presupposto di legge per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Sono al contrario dovuti i contributi Inps, come previsto dalla legge, in quanto in tal modo il lavoratore è tutelato ai fini della maturazione dei requisiti per la pensione.

Si ricorda, inoltre, che le somme previste dall'articolo 18 della legge n.300/1970 rientrano² *tra i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni* di cui all'articolo 29, comma 4, lettera c), del DPR 1124/1965, per i quali il medesimo comma 4 dispone che *sono esclusi dalla base imponibile*³.

3. I premi assicurativi **ordinari non sono dei pari dovuti** in caso di **CIGO** (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) o **CIGS** (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) per i lavoratori a cui è stata sospesa l'attività lavorativa.

² Come precisato al paragrafo 6 e al paragrafo 6.1, lettera c), della circolare 20 marzo 1998, n. 17 richiamati espressamente al paragrafo 3 *Somme e valori esclusi dall'imponibile ai soli fini contributivi* della circolare 15 ottobre 2010, n. 39 *Base imponibile contributiva. Aggiornamento Circolare n. 17 del 20 marzo 1998, "trattasi di erogazioni rivolte esclusivamente al ristoro patrimoniale di perdite subite dal lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro. Come già previsto nel regime in vigore fino al 1997, esse sono: le indennità liquidate dal giudice a titolo di risarcimento danno nell'ipotesi di reintegrazione nel posto di lavoro per illegittimo licenziamento (ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 11 maggio 1990, n. 108), le indennità pari a 15 mensilità spettanti ai lavoratori in caso di rinuncia alla reintegrazione nel posto di lavoro disposta dal giudice (citato articolo 1, ultimo comma); eccetera."* La circolare 17/1998 è l'allegato 1 alla circolare 39/2010.

³ L'articolo 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 stabilisce che *L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa.*

Anche in questo caso, viene a mancare l'esposizione a rischio e quindi il presupposto dell'assicurazione.

Si precisa che non hanno nulla a che fare con i casi in discorso gli istituti previsti dalla vigente disciplina dei rapporti di lavoro relativi a ferie, congedi e simili che presuppongono che l'attività lavorativa non venga prestata per determinati periodi o giorni. In questi casi infatti il rapporto assicurativo è attivo e la tutela assicurativa continua ad operare per gli eventi lesivi che accadono in occasione di lavoro.

In tal senso anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha ritenuto *"la contribuzione dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione)"*.⁴

Sono invece dovuti, anche in presenza di CIGO e CIGS, **i premi speciali unitari** ex articolo 42 del DPR 1124/1965 per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto assicurati con la polizza speciale facchini, vetturini, barrocciai e ippotrasportatori e quelli per i pescatori autonomi associati alle cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne.

Ciò in quanto i suddetti premi, rispettivamente trimestrali (facchini) e mensili (pescatori), sono dovuti in misura fissa, indipendentemente dal numero delle giornate di lavoro effettivamente prestate dal socio⁵.

Poiché sono giunte segnalazioni secondo cui talune Sedi avrebbero liquidato verbali Inps riguardanti l'inadempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligo di versare i contributi, stabilito in sentenze di condanna per licenziamenti illegittimi, richiedendo sulle somme determinate dal giudice ex articolo 18, legge n. 300/1970 i premi assicurativi, mentre sono dovuti soltanto i contributi dell'Inps, si invitano le Direzioni regionali ad attivare le dovute verifiche presso le unità dipendenti al fine di prevenire eventuali comportamenti non in linea con la normativa che disciplina l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

I verbali suddetti, riguardanti esclusivamente i contributi che il datore di lavoro è stato condannato a versare all'Inps ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 300/1970, devono essere **archiviati**.

⁴ Sentenza Cassazione sez. Lavoro n. 15120 del 3 giugno 2019.

⁵ Nota Direzione centrale Rischi protocollo INAIL.60010.30/09/2010.0007055 con oggetto *Soci lavoratori di cooperative di facchinaggio con rapporto di lavoro subordinato: periodi di cassa integrazione e di apprendistato*.

Le richieste di premi e relative sanzioni civili non ancora scadute o oggetto di ricorso devono essere immediatamente annullate, eliminando dai classificativi gli imponibili erroneamente inseriti.

I premi erroneamente richiesti e relative sanzioni civili già incassati devono essere rimborsati nel limite prescrizione di dieci anni dal pagamento, trattandosi di somme non dovute.

Eventuali precedenti contrarie indicazioni operative o pareri sono nulli.

Il Direttore centrale
dott. Agatino Cariola